



Circ. n. 129

Colferro, 9 gennaio 2022

A TUTTA LA POPOLAZIONE SCOLASTICA
Personale Docente e ATA
Studenti e loro Famiglie

OGGETTO: Nuove modalità di gestione dei casi di positività all'infezione da SARS-CoV-2 in ambito scolastico – art. 4, del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1 – prime indicazioni operative. Nota congiunta Ministero dell'Istruzione – Ministero della Sanità n. 11 dell'8 gennaio 2022.

A seguito dell'emanazione del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1, con particolare riferimento all'art. 4, risulta aggiornata la disciplina per la gestione dei contatti di casi di infezione da SARS-CoV-2 in ambito scolastico, che verrà applicata ai nuovi casi che si verificheranno a partire dal primo giorno di ripresa delle attività didattiche in presenza dopo la pausa natalizia (10/01/2022).

Con la presente circolare si ritiene utile fornire prime indicazioni di carattere applicativo relative alle disposizioni normative recentemente emanate.

Di seguito sono riprese le prescrizioni di cui al decreto-legge, riferite alla Scuola secondaria di I e II grado e percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP).

IN PRESENZA DI UN CASO DI POSITIVITÀ NELLA CLASSE VENGONO DISPOSTE LE SEGUENTI MISURE.

- PER GLI ALLIEVI FREQUENTANTI LA STESSA CLASSE DEL CASO POSITIVO SI PREVEDE:

- attività didattica: in presenza, con l'obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni; si raccomanda di non consumare pasti a scuola a meno che non possa essere mantenuta una distanza interpersonale di almeno due metri;
- misura sanitaria: Auto-sorveglianza (per la definizione di Auto-sorveglianza, si veda di seguito).

- PER IL PERSONALE (DELLA SCUOLA ED ESTERNO) che ha svolto attività in presenza nella classe del caso positivo per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l'insorgenza del caso, si applica la misura sanitaria dell'Auto-sorveglianza (per la definizione di Auto-sorveglianza, si veda di seguito).**

IN PRESENZA DI DUE CASI POSITIVI NELLA CLASSE, LE MISURE PREVISTE SONO DIFFERENZIATE IN FUNZIONE DELLO STATO VACCINALE:

A) per gli alunni che non abbiano concluso il ciclo vaccinale primario o che lo abbiano concluso da più di centoventi giorni, che siano guariti da più di centoventi giorni e ai quali non sia stata

somministrata la dose di richiamo si prevede:

- attività didattica: è sospesa l'attività in presenza, si applica la didattica digitale integrata per la durata di dieci giorni;
- misura sanitaria: quarantena della durata di 10 giorni con test di uscita - tampone molecolare o antigenico - con risultato negativo.

B) per gli alunni che abbiano concluso il ciclo vaccinale primario, o che siano guariti, da meno di centoventi giorni e per coloro ai quali sia stata successivamente somministrata la dose di richiamo, si prevede:

- attività didattica: in presenza con l'obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni; si raccomanda di non consumare pasti a scuola a meno che non possa essere mantenuta una distanza interpersonale di almeno due metri;
- misura sanitaria: Auto-sorveglianza (per la definizione di Auto-sorveglianza, si veda di seguito).

Alla luce della nuova normativa, i requisiti per poter frequentare in presenza, seppur in regime di Auto – sorveglianza, devono essere dimostrati dall'alunno interessato.

L'istituzione scolastica, per effetto dell'intervento legislativo, è abilitata a prendere conoscenza dello stato vaccinale degli studenti in questo specifico caso.

Conseguentemente la frequenza delle attività didattiche in presenza sarà consentita a questi studenti a fronte dell'esibizione di certificato vaccinale o del Medico Curante in cui compaia la data del completamento del ciclo vaccinale (1^a e 2^a dose) o della 3^a dose o della guarigione.

- Per il personale (della scuola ed esterno) che ha svolto attività in presenza nella classe dei casi positivi per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l'insorgenza del primo caso, si applica quanto previsto in tema di quarantene dalla Circolare del Ministero della Salute 0060136-30/12/2021-DGPRES- DGPRES-P per i contatti stretti (ad ALTORISCHIO), i cui contenuti saranno illustrati nella successiva circolare interna n. 130.

IN PRESENZA DI ALMENO TRE CASI DI POSITIVITÀ NELLA CLASSE VENGONO DISPOSTE LE SEGUENTI MISURE.

PER GLI ALLIEVI FREQUENTANTI LA STESSA CLASSE DEI CASI POSITIVI SI PREVEDE:

- attività didattica: è sospesa l'attività in presenza, si applica la didattica a distanza per la durata di dieci giorni;
- misura sanitaria: si applica quanto previsto in tema di quarantene dalla Circolare del Ministero della Salute 0060136-30/12/2021 per i contatti stretti (ad ALTORISCHIO), i cui contenuti saranno illustrati nella successiva circolare interna n. 130.

Per il personale (della scuola ed esterno) che ha svolto attività in presenza nella classe dei casi positivi per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l'insorgenza del primo caso, si applica quanto previsto in tema di quarantene dalla Circolare del Ministero della Salute 0060136-30/12/2021-DGPRES- DGPRES-P per i contatti stretti (ad ALTORISCHIO), i cui contenuti

saranno illustrati nella successiva circolare interna n. 130.

ULTERIORI PRECISAZIONI

Al fine di favorire l'applicazione delle nuove disposizioni si ritiene utile richiamare i seguenti punti di attenzione:

- **il regime precauzionale dell'Auto-sorveglianza prevede:**
“è fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni dall'ultima esposizione al caso. Il periodo di Auto-sorveglianza termina al giorno 5. E' prevista l'effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell'antigene Sars-Cov-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al Covid 19.” (si veda la Circolare del Ministero della Salute 0060136-30/12/2021)
- non è consentito accedere o permanere nei locali della scuola ai soggetti con sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5° (Cfr. articolo 4, comma 2, del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1, così come già disposto articolo 1, comma 2, lettera c), del decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 settembre 2021, n. 133);

MISURE PER IL TRACCIAMENTO NELLA POPOLAZIONE SCOLASTICA

Si ritiene opportuno precisare che la nuova normativa, all'art. 5, favorisce l'attività di tracciamento dei contagi COVID-19 ed introduce, fino al 28 febbraio 2022, per la popolazione scolastica delle scuole secondarie di primo e secondo grado, in regime di Auto – sorveglianza, la possibilità di **effettuare gratuitamente i test antigenici rapidi (T5) sia presso le farmacie sia presso le strutture sanitarie autorizzate, a seguito della prescrizione medica di competenza del medico di medicina generale o del pediatra di libera scelta.**

Si ribadisce che nella successiva circ. n. 130 sono descritte le nuove modalità di quarantena introdotte dalla circ. del Min. Salute n. 60136 del 30/12/2021.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(prof. Antonio Sapone)



Antonio Sapone

(Firma autografa sostituita
a mezzo stampa ex art. 3 c. 2 D.Lgs. 39/93)